Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA — DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — ROMA - Mercoledì, 4 luglio 1928 - ANNO VI — Numero 154

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

BANDI DI CONCORSO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1817.

LEGGE 7 giugno 1928, n. 1378.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, portante norme per la fabbricazione, l'importazione ed il commercio dei prodotti alimentari della pesca conservati in recipienti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, portante norme per la fabbricazione, importazione ed il commercio dei prodotti alimentari della pesca, conservati in recipienti, con la seguente aggiunta all'art. 15:

« Fino alla data del 3 settembre 1928 potranno, con decreto del Ministero dell'economia nazionale, essere autorizzate la detenzione, la vendita e la somministrazione nel Regno, di prodotti alimentari della pesca in iscatole ed in altri recipienti, non conformi alle prescrizioni contenute nell'articolo 4 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1818.

LEGGE 14 giugno 1928, n. 1379.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 maggio 1927, n. 935, recante provvedimenti per la lotta contro il calcino del baco da seta.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 19 maggio 1927, n. 935, recante provvedimenti per la lotta contro il calcino del baco da seta.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1819.

LEGGE 14 giugno 1928, n. 1380.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 410, concernente il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 410, concernente il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo, con la seguente modificazione all'art. 2: alle parole « L. 500,000 » sono sostituite le parole « L. 800,000 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1820.

LEGGE 7 giugno 1928, n. 1381.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, concernente provvedimenti per la sistemazione e fusione dei servizi nel comune unificato di Genova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, concernente provvedimenti per la sistemazione e fusione dei servizi nel comune unificato di Genova, nel primo periodo della effettuata unificazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1821.

LEGGE 7 giugno 1928, n. 1382.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, recante provvedimenti per la revisione generale delle circoscrizioni comunali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, concernente provvedimenti per la revisione generale delle circoscrizioni comunali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1822.

LEGGE 14 giugno 1928, n. 1383.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 1538, contenente disposizioni riguardanti il reclutamento e gli obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi ufficiali ed il trattamento economico da corrispondersi agli ufficiali generali ed ai colonnelli del Regio esercito collocati, a loro domanda, in ausiliaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 1538, contenente disposizioni riguardanti il reclutamento e gli obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi ufficiali ed il trattamento economico da corrispondersi agli ufficiali generali ed ai colonnelli del Regio esercito collocati, a loro domanda, in ausiliaria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1823.

LEGGE 17 maggio 1928, n. 1386.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1529, che modifica l'art. 68 del R. decreto 13 marzo 1927, n. 431, concernente i coefficienti di maggiorazione del valore dei fabbricati colpiti dai terremoti del 1908 e del 1915.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1529, che modifica l'art. 68 del R. decreto 13 marzo 1927, n. 431, concernente i coefficienti di maggiorazione del valore dei fabbricati colpiti dai terremoti del 1908 e del 1915.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI — FEDELE — BELLUZZO — CIANO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1824.

LEGGE 14 giugno 1928, n. 1385.

Disposizioni circa la garanzia per un mutuo di L. 60,000,000 concesso alla Società generale elettrica della Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Nei riguardi del mutuo di L. 60,000,000 concesso alla Società generale elettrica della Sicilia a norma degli articoli 5 e seguenti della legge 20 agosto 1921, n. 1177, contro la disoccupazione, mediante le convenzioni 9 marzo 1923, appro-

vata con decreto Reale 31 maggio 1923, n. 1341, e 14 settembre 1926, approvata con decreto Reale 28 novembre 1926, n. 2200, il privilegio di cui all'art. 7 della legge stessa prenderà grado nell'ordine stabilito in detto articolo limitatamente agli impianti del Belice a Palermo, della Società agrigentina di Agrigento, della Società elettrica A. Capizzi e C. di Porto Empedocle e della Società siracusana di elettricità di Siracusa. Per i rimanenti impianti della Società generale elettrica della Sicilia, Elettrotecnica palermitana di Palermo, Messinese per imprese elettriche di Messina e Catanese di elettricità di Catania, il privilegio dello Stato prenderà grado dopo quello spettante allo Stato medesimo in base all'art. 1962 del Codice civile, dopo i crediti per obbligazioni e mutui ipotecari esistenti prima del mutuo garantito e dopo il credito per il mutuo fino a 90 milioni di lire da stipulare dal gruppo elettrico siciliano con enti finanziatori italiani ed esteri.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1825.

LEGGE 14 giugno 1928, n. 1394.

Riordinamento delle norme che regolano lo scambio della corrispondenza postale fra gli uffici statali e i podestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ha corso in esenzione dalle tasse postali il carteggio ufficiale regolarmente contrassegnato indirizzato ai podestà dalle Amministrazioni centrali dello Stato e dalle altre autorità ed uffici statali la cui giurisdizione od ingerenza sia esercitata nel territorio dei Comuni destinatari.

Art. 2.

Il carteggio ufficiale, regolarmente contrassegnato, scambiato fra i podestà o da questi diretto agli uffici statali, le cui spese sono a totale carico del bilancio dello Stato, ha corso col pagamento della metà delle tasse di francatura stabilite per le corrispondenze private.

La francatura di tale carteggio è obbligatoria.

Ove il carteggio stesso non sia regolarmente francato, non ha corso ed è restituito ai mittenti.

La riduzione di tassa di cui al presente articolo non si estende ai diritti di raccomandazione e di assicurazione, ed a quelli di invio per espresso, per posta pneumatica o per posta aerea.

Art. 3.

Tutte le precedenti disposizioni in materia di tasse postali per il carteggio dei sindaci sono abrogate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1826.

LEGGE 14 giugno 1928, n. 1384.

Modificazione della tabella organica del personale sanitario e religioso aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La tabella del personale aggregato delle carceri e dei riformatori e degli assegni ad esso spettanti, allegata al R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, è, per quanto riguarda il personale sanitario e religioso, modificata come alla tabella allegata alla presente legge, firmata dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

Art. 2.

Nella prima attuazione della presente legge è data facoltà al Ministero della giustizia di procedere alla nomina dei sanitari presso gli stabilimenti penali di Castiadas, Santo Stefano, Capraia e Pianosa (secondo medico) e del cappellano presso le carceri giudiziarie e la casa penale di Roma.

Art. 3.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto è autorizzato a dare, di concerto con quello per le finanze, tutte le disposizioni necessarie per la esecuzione della presente legge, che andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

TABELLA del personale sanitario e religioso aggregato agli stabilimenti penali ed ai riformatori e degli assegni ad esso spettanti

Specie degli aggregati	Numero di essi	Iniziale	Dopo 4 anni	Dopo 8 anni	Dopo 12 anni	Dopo 16 anni	Dopo 20 anni
Medici	50	2,000	2,200	2,400	2,600	2,800	3,000
	50	3,000	3,300	3,600	3,900	4,200	4,500
	40	4,000	4,400	4,800	5,200	5,600	6,000
	35	5,000	5,500	6,000	6,500	7,000	—
	28	6,000	6,500	7,000	—	—	—
Medici degli stabilimenti speciali di Asinara, Civitavecchia (medico capo), Gorgona, Mamone.	4	7,000	8,500	9,000	—	—	—
Medici degli stabilimenti speciali Castiadas, Santo Stefano e Capraia	3	10,000	12,000	—	—	—	—
Medico dello stabilimento speciale di Pianosa.	1	15,000	18,000	—	—	—	—
	1	12,000	15,000	—	—	—	—
	212						
Cappellani	15	1,400	1,600	1,800	2,000	—	—
	30	2,000	2,200	2,400	2,600	—	—
	40	2,500	2,750	3,000	—	—	—
	50	3,000	3,300	3,600	—	—	—
	55	3,500	4,000	—	—	—	—
Cappellani delle carceri di Roma, Palermo, Napoli, Milano, Torino	5	4,500	5,000	—	—	—	—
	195						

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
ROCCO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 1827.

LEGGE 21 giugno 1928, n. **1387**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1233, recante norme per le licitazioni fra società cooperative e per appalto di opere di bonifica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1233, recante norme per le licitazioni fra società cooperative e per appalti di opere di bonifica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1828.

REGIO DECRETO 7 giugno 1928, n. **1402**.

Assegnazione di somma prelevata dall'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre 1926, n. 2029;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al fondo dei residui, inscritto al capitolo n. 646, aggiunto, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1927-28, è apportata una diminuzione di L. 20,000,000.

Art. 2.

Al conto dei residui, del capitolo n. 644, aggiunto, « Assegnazione straordinaria per anticipazioni all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, relative alla gestione alla medesima affidata dal R. decreto 8 luglio 1925, n. 1301, per lo studio, le ricerche e le opere necessarie per lo sfruttamento di terreni petroliferi albanesi, ecc. », è inscritta la somma di L. 20,000,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento, per la sua ratifica, col disegno di legge per l'approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato, per l'esercizio finanziario 1927-28.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 4. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1829.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1400.

Riunione dei comuni di Camigliano e Pastorano in un unico Comune denominato « Camigliano » con capoluogo a Pastorano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Camigliano e Pastorano, in provincia di Napoli, sono riuniti in unico Comune denominato « Camigliano » con capoluogo a Pastorano.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dall'Alto Commissario, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 2. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1830.

REGIO DECRETO 14 giugno 1928, n. 1401.

Agevolazioni postali per il carteggio della lotteria a favore dell'Opera nazionale Balilla.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971;

Vista la domanda con la quale l'Opera nazionale Balilla chiede che vengano accordate al carteggio della lotteria indetta in suo favore le agevolazioni postali consentite dal decreto sopra citato;

Considerate le finalità perseguite dall'Opera richiedente;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le agevolazioni postali di cui all'art. 2 del R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971, con le restrizioni e le modalità di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto stesso, sono interamente accordate al carteggio della lotteria pro Opera nazionale Balilla.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 3. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1831.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1405.

Ripartizione del Ministero delle colonie in uffici centrali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 novembre 1926, n. 1941, concernente la ripartizione del Ministero delle colonie in uffici centrali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 1 e 2 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1882, sono modificati nel modo seguente:

Art. 1. — Il Ministero delle colonie è ripartito nei seguenti uffici centrali:

1. Direzione generale per le colonie dell'Africa settentrionale.
2. Direzione generale per le colonie dell'Africa orientale.
3. **Ragioneria.**

Art. 2.

Fanno pure parte integrante del detto Ministero:

1. L'Ufficio del personale;
2. L'Ispettorato generale;
3. L'Ufficio speciale di studi relativi all'espansione coloniale, informazioni, stampa e propaganda;
4. L'Ufficio militare;
5. L'Ufficio cifra.

Art. 3.

Il Ministro per le colonie provvederà con suo decreto a ripartire i diversi servizi tra gli uffici indicati nell'articolo precedente.

Il presente decreto entrerà in vigore all'atto della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 5. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1832**.

REGIO DECRETO 15 marzo 1928, n. **1406**.

Soppressione dell'Ufficio speciale del Genio civile di Pisa per la sistemazione dell'Arno e dei suoi affluenti e della sezione distaccata di Firenze dell'Ufficio stesso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 13 marzo 1921, col quale veniva istituito in Pisa un Ufficio speciale del Genio civile per la sistemazione dell'Arno e dei suoi affluenti;

Ritenuta l'opportunità, nell'interesse del servizio, di addivenire alla soppressione dell'Ufficio predetto;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Genio civile, approvato con Nostro decreto 3 settembre 1906, n. 522, e modificato dalla legge 9 luglio 1908, n. 403;

Visto il regolamento pel servizio del Genio civile 13 dicembre 1894, n. 568;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1928 l'Ufficio speciale del Genio civile di Pisa per la sistemazione dell'Arno e dei suoi affluenti e la sezione distaccata di Firenze dell'Ufficio predetto sono soppressi.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data le competenze già demandate al detto Ufficio speciale sono affidate agli uffici del Genio civile di Pisa, di Firenze (Servizio generale) e di Arezzo in relazione ai tronchi d'Arno ricadenti nelle Provincie sul cui territorio hanno giurisdizione gli Uffici medesimi.

Un ispettore superiore del Genio civile, nominato con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, avrà l'incarico dell'alta sorveglianza e del coordinamento di tali servizi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 6. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1833**.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. **1334**.

Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 23 giugno 1927 (Anno V), n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, e dei Nostri Ministri Segretari di Stato per la giustizia e per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Saranno rilasciate, a termine dell'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, distinte licenze per l'esercizio di ciascuna delle seguenti arti ausiliarie delle professioni sanitarie:

a) dell'odontotecnico;
b) dell'ottico;
c) del meccanico ortopedico ed ernista;
d) dell'infermiere.

La licenza per infermiere, però, riguarderà o l'esercizio generico di tale arte, o le distinte specialità del massaggiatore e del capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

Le licenze di cui al presente articolo verranno rilasciate dagli istituti o scuole che saranno appositamente istituite di accordo tra i Ministri per l'interno, per la pubblica istruzione e per l'economia nazionale, e saranno vistate dal prefetto della Provincia.

I corsi per l'esercizio dell'arte di infermiere saranno istituiti in conformità a quanto è disposto dal R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e dal regolamento relativo.

Art. 2.

Coloro che abbiano frequentato i corsi per sottufficiali infermieri del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, oppure i corsi per infermieri o per infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana o quelli delle esistenti scuole convitto professionali per infermiere, ed abbiano superati i relativi esami finali, quando siano in possesso degli altri requisiti personali previsti dalla legge e dal presente regolamento, si intendono autorizzati all'esercizio dell'arte di infermiere ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge.

Si intendono egualmente autorizzati all'esercizio della specialità del massaggiatore coloro che abbiano frequentato i corsi per massaggiatore presso la Regia scuola professionale annessa all'Istituto dei ciechi adulti di Firenze e superati gli esami finali del corso.

L'autorizzazione dovrà constare da apposito attestato da rilasciarsi dal prefetto, dietro esibizione della quietanza della tassa di concessione di cui all'art. 9 della legge (allegato *A*).

Nulla è innovato alle disposizioni degli articoli 22, 23 e 24 del R. decreto 16 agosto 1909, n. 615, per l'esecuzione della legge 14 febbraio 1904, n. 36, per quanto concerne l'attestato di idoneità pel personale di vigilanza dei manicomi.

Art. 3.

L'effettivo esercizio delle arti contemplate dal presente regolamento è subordinato alla registrazione della licenza di cui ai precedenti articoli o del certificato di abilitazione di cui all'art. 32 all'ufficio del Comune nel quale il titolare intende stabilire il suo abituale esercizio.

L'obbligo della registrazione del titolo compete anche alle infermiere che abbiano conseguito il diploma di cui all'art. 8 del R. decreto 15 agosto 1925, n. 1832.

L'ufficio comunale non potrà procedere alla registrazione se l'aspirante non presenti il certificato di nascita comprovante che abbia raggiunto l'età di anni ventuno e il certificato penale di data non anteriore a tre mesi da cui risulti che l'aspirante si trovi nelle condizioni stabilite dallo articolo 18.

Per coloro, che siano in possesso del titolo di abilitazione di cui alle disposizioni transitorie, la registrazione avrà luogo in base alla presentazione del solo titolo.

Art. 4.

Eseguita la registrazione, l'ufficio comunale dovrà restituire all'esercente la licenza, il diploma o il titolo di abilitazione dopo avervi annotata l'avvenuta registrazione e darne notizia al medico provinciale, che dovrà tenere un registro, aggiornato, di tutti gli esercenti le singole arti ausiliarie dei Comuni della Provincia.

Art. 5.

L'esercente arti ausiliarie delle professioni sanitarie che si trasferisce in altro Comune per esercitarvi la propria arte deve far registrare nuovamente la licenza all'ufficio del Comune nel quale si è trasferito, presentando il titolo originale e un attestato del podestà del Comune di provenienza, comprovante l'avvenuta cancellazione dal registro di quel Comune.

Art. 6.

Quando l'esercizio delle arti contemplate nel presente regolamento si effettua mediante la pubblica vendita di strumenti, apparecchi o altri prodotti speciali, l'ufficio comunale non potrà rilasciare la licenza di vendita ai sensi del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, se il richiedente non abbia comprovato di essere autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria, mediante la esibizione del titolo debitamente registrato, o non proponga alla vendita altra persona autorizzata, della quale dovrà essere esibito sempre il regolare titolo.

In caso di successiva sostituzione dovrà notificarsi parimenti il titolo del nuovo esercente.

Tali norme si applicano anche nel caso in cui uno stesso proprietario possieda più esercizi di vendita in uno stesso o in diversi Comuni.

Art. 7.

Nessuna vendita potrà essere effettuata se non direttamente dall'esercente autorizzato, o almeno alla sua presenza.

Ogni contravvenzione alla presente disposizione sarà punita a norma di legge e del presente regolamento; e, in caso che sia stata accertata per più di due volte, potrà dar luogo alla sospensione dall'esercizio dell'arte, fino ad un mese, da decretarsi dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Contro il decreto del prefetto è ammesso ricorso al Ministro per l'interno entro quindici giorni dalla notifica.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

Del provvedimento definitivo sarà data dal prefetto immediata notizia, per l'esecuzione, al podestà del Comune dove trovasi l'esercizio di vendita.

Art. 8.

L'obbligo della notifica all'ufficio comunale dell'esercente l'arte ausiliaria incombe anche ai medici chirurghi ed agli abilitati all'esercizio della odontoiatria, in confronto degli odontotecnici che prestino abitualmente la propria opera nei loro gabinetti dentistici.

Art. 9.

E' vietato l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie nelle pubbliche vie o piazze.

Le autorità locali di pubblica sicurezza, pertanto, dovranno vietare la iscrizione dei suddetti esercenti nei registri di cui all'art. 122 del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848, e le autorità comunali non potranno rilasciare, in favore dei medesimi, permessi di pubblico posteggio.

Tuttavia, soltanto in occasione di feste, fiere, mercati ed altre pubbliche riunioni, e limitatamente alla loro durata, potranno, da parte delle suddette autorità, rilasciarsi, sotto opportune condizioni per assicurare la serietà e dignità della vendita, temporanee licenze e permessi, sempre che il richiedente comprovi di essere regolarmente autorizzato all'esercizio della rispettiva arte ausiliaria e non esistano nel comune negozi di vendita nei quali tale arte venga abitualmente esercitata.

Art. 10.

A norma dell'art. 5 della legge, le contravvenzioni al disposto degli articoli 3, 6, 8 e 9 saranno punite, ove non costituiscano reati maggiori previsti dalla legge sull'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie o da altre leggi, con l'ammenda fino a L. 300.

In caso di recidiva l'ammenda non sarà mai minore di L. 200.

Art. 11.

Gli odontotecnici sono autorizzati unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire.

E' in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare, anche alla presenza ed in concorso del medico o dell'abilitato all'odontoiatria, alcuna manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del paziente, sana o ammalata.

Art. 12.

Gli ottici possono confezionare, apprestare e vendere direttamente al pubblico occhiali e lenti, soltanto su prescrizione del medico, a meno che si tratti di occhiali protettivi o correttivi dei difetti semplici di miopia e presbiopia, esclusa l'ipermetropia, l'astigmatismo e l'afachia.

E' in ogni caso consentito ai suddetti esercenti di fornire direttamente al pubblico e riparare, anche senza prescrizione medica, lenti ed occhiali, quando la persona che ne dà la commissione presenti loro le lenti o le parti delle medesime di cui chiede il ricambio o la riparazione.

E' del pari consentito ai suddetti esercenti di ripetere la vendita al pubblico di lenti od occhiali in base a precedenti prescrizioni mediche che siano conservate dall'esercente stesso, oppure esibite dall'acquirente.

Art. 13.

Ai meccanici ortopedici ed ernisti è consentito:

a) il rilevamento diretto sul paziente di misure e di modelli, soltanto su prescrizione del medico;

b) l'allestimento di apparecchi di protesi e di apparecchi tutori su misure e modelli rilevati a norma della lettera *a*);

c) l'esecuzione di prove di congruenza degli apparecchi in corso di allestimento.

L'applicazione degli apparecchi allestiti a norma del presente articolo può essere eseguita dal meccanico ortopedico ed ernista soltanto dietro collaudo del medico che li abbia prescritti, risultante o dalla presenza di quest'ultimo all'atto della applicazione o dal rilascio di una sua dichiarazione scritta.

Art. 14.

E' vietato agli infermieri di compiere atti operativi, cruenti o incruenti, di qualsiasi portata.

Sono compresi in tale divieto:

a) le riduzioni di lussazioni;

b) le incisioni di ascessi anche superficiali;

c) le iniezioni endovenose di qualsiasi medicamento;

d) i cateterismi delle vie genito-urinarie, maschili e femminili;

e) le medicazioni delle cavità nasali, auricolari, oculari, orali;

f) le medicazioni in genere delle ferite.

Art. 15.

Soltanto sotto il controllo del medico curante è consentito agli infermieri di praticare:

a) medicazioni di ulceri e piaghe esterne;

b) medicazioni vaginali e rettali;

c) massaggi e manovre meccaniche su organi e tessuti del corpo umano.

Art. 16.

Su prescrizione del medico curante, gli infermieri possono eseguire le seguenti operazioni:

a) praticare bagni medicali, a scopo terapeutico;

b) praticare iniezioni dermiche, ipodermiche e intramuscolari;

c) eseguire frizioni;

d) applicare bendaggi, impacchi, cataplasmi, vescicanti, mignatte e coppette semplici;

e) praticare lavande rettali e vaginali;

f) somministrare alimenti e farmaci per via orale o rettale e compiere in genere, a scopo professionale, le prestazioni di comune assistenza degli ammalati.

Art. 17.

E' vietato agli esercenti i mestieri di manicure e pedicure di compiere qualsiasi atto o prestazione che, esorbitando dalla cura puramente estetica della mano e del piede, rientri fra gli atti propri della professione di medico chirurgo.

I trasgressori saranno puniti con le pene previste dalla legge pel reato di esercizio abusivo di professione sanitaria.

Art. 18.

E' vietato l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie contemplate dal presente regolamento a coloro che, fatta eccezione della ipotesi di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 1983, abbiano riportato condanne passate in giudicato a pene restrittive della libertà personale per la durata di oltre tre mesi pei delitti contro il buon costume, contro le persone e contro la proprietà di cui, rispettivamente ai capi 1, 2, 3 del titolo VIII, 1, 2, 4, 5 e 6 del titolo IX, e 1 e 2 del titolo X del II libro del Codice penale o che, avendone riportate, non abbiano ottenuto la riabilitazione.

Di ciascuna condanna come sopra riportata da esercenti le arti suddette, le competenti cancellerie giudiziarie dovranno, appena le relative sentenze siano divenute esecutorie, dare notizia all'ufficio del Comune nel quale detti esercenti siano domiciliati.

L'ufficio del Comune, ricevuta la comunicazione della riportata sentenza, provvederà al ritiro della licenza o titolo di abilitazione e alla cancellazione della registrazione di cui all'art. 3, dandone notizia all'ospedale o luogo di cura presso il quale il condannato sia eventualmente in servizio e al medico provinciale.

L'esercente che, invitatovi dall'ufficio comunale, non consegni, ai fini del precedente comma, all'ufficio stesso, nel termine di dieci giorni, la licenza o titolo di abilitazione sarà punito con l'ammenda da L. 100 a L. 300.

Art. 19.

Il prefetto della Provincia, con motivato decreto, sentito il medico provinciale, ordina con effetti immediati la cancellazione della registrazione della licenza o del certificato di abilitazione di quegli esercenti che abbiano riportato più di una condanna passata in giudicato per esercizio abusivo della professione sanitaria, o risultino notoriamente e abitualmente dediti all'ubbriachezza.

Contro i provvedimenti di cui al presente articolo è ammesso, entro quindici giorni dalla notifica, ricorso in via gerarchica al Ministero dell'interno.

Copia di ciascun provvedimento definitivo emesso in base al presente articolo dovrà a cura della Prefettura essere comunicata al podestà del Comune dove il condannato esercitava la sua arte.

Art. 20.

Gli esercenti le arti contemplate nel presente regolamento, che esplichino la propria attività professionale in locali accessibili al pubblico, sono obbligati a tenere esposto, in modo ben visibile, nel locale stesso, anche quando questo appartenga a persona diversa dall'esercente, la propria licenza o il titolo di abilitazione, con l'annotazione dell'avvenuta registrazione all'ufficio comunale.

I suddetti esercenti, inoltre, dovranno tenere ugualmente esposto un quadro contenente la letterale riproduzione delle disposizioni del presente regolamento che determinano i limiti di esercizio dell'arte che professano.

I contravventori saranno puniti con l'ammenda fino a L. 300. In caso di recidiva l'ammenda non potrà essere inferiore a L. 200.

Alla stessa pena soggiace il proprietario della azienda nella quale l'arte ausiliaria si eserciti, quando sia persona diversa dall'esercente l'arte stessa.

Art. 21.

I medici provinciali, gli ufficiali sanitari, i funzionari degli uffici municipali d'igiene, i funzionari ed agenti della forza pubblica possono entrare in qualsiasi ora del giorno nei locali di cui all'articolo precedente per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni dettate dalla legge sulle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e dal presente regolamento.

Art. 22.

E' vietato a tutti coloro che esercitano le arti contemplate nel presente regolamento, di fare uso, a qualsiasi scopo e con qualsiasi mezzo, nella indicazione delle arti che professano, di denominazioni e termini che non siano la rigorosa, letterale riproduzione di quelli usati, nella designazione delle arti stesse, dal presente regolamento.

E' ugualmente vietato ai suddetti esercenti l'uso di abbreviazioni ed aggiunte a tali denominazioni che possano comunque ingenerare errori ed equivoci sul contenuto della attività professionale cui i medesimi sono autorizzati in forza del presente regolamento.

Le disposizioni dei due commi precedenti sono applicabili anche ai proprietari delle aziende nelle quali si esercitino le arti che vi sono indicate quando siano persone diverse dagli esercenti le arti stesse.

I contravventori sono puniti con l'ammenda fino a L. 300.

In caso di recidiva l'ammenda non sarà inferiore a L. 200.

Disposizioni transitorie.

Art. 23.

Coloro che attualmente esercitano le arti contemplate nel presente regolamento potranno, quantunque sprovvisti di titolo, continuarne l'esercizio fino a quando non sia stata chiusa la sessione locale di esami di idoneità di cui all'articolo 6 della legge.

Fino a quando non siano stati istituiti e non abbiano incominciato a funzionare i corsi di cui all'art. 2 della legge, gli esercenti regolarmente autorizzati alle arti ausiliarie possono farsi coadiuvare nelle proprie mansioni da tirocinanti, ai sensi dell'art. 8 della legge.

Ai suddetti tirocinanti, però, è vietato sotto comminatoria delle sanzioni di legge e del presente regolamento la esplicazione di ogni attività che importi comunque esercizio diretto in confronto del pubblico dell'arte che è oggetto del tirocinio che essi compiono.

Art. 24.

Agli effetti dell'art. 7 della legge, entro un mese dalla pubblicazione del presente regolamento, le Amministrazioni delle opere ospedaliere dovranno inviare al prefetto della Provincia un elenco nominativo, in duplice esemplare, di tutti gli infermieri che ne dipendono, in servizio in tale qualità presso le Amministrazioni stesse, all'atto della pubblicazione della legge.

Il prefetto restituirà uno di tali elenchi all'Amministrazione ospedaliera, munito di visto e data, a titolo di prova della eseguita comunicazione.

Art. 25.

Gli infermieri, che abbiano assunto servizio presso le Amministrazioni ospedaliere dopo la pubblicazione della legge, dovranno dare gli esami di abilitazione nei termini stabiliti dall'art. 6 della legge.

Tuttavia coloro che non abbiano dato gli esami, o che, avendoli dati, non vi abbiano conseguito l'idoneità, potranno rimanere in servizio presso le Amministrazioni stesse in qualità di tirocinanti ai sensi dell'art. 8 della legge, anche dopo l'istituzione dei corsi di cui all'art. 2 della legge.

Art. 26.

Gli esami di abilitazione di cui all'art. 6 della legge consisteranno in prove pratiche manuali ed in risposte orali a quesiti fondamentali per ogni singola arte, che la Commissione farà a ciascun candidato, e che rientreranno nel corredo delle cognizioni indispensabili per l'esercizio delle arti stesse.

Art. 27.

Gli esami saranno pubblici.

Terminato l'esame ed allontanato il pubblico, la Commissione delibererà se il candidato sia idoneo a continuare l'esercizio della propria arte. Il giudizio non dovrà essere tradotto in valutazione numerica. Di tutte le operazioni saranno stesi verbali firmati dai commissari, che saranno trasmessi al Prefetto appena terminata la sessione degli esami.

Art. 28.

Le sedi e le date degli esami di cui al precedente articolo verranno stabilite d'intesa tra i Ministri per l'interno, per la pubblica istruzione e per l'economia nazionale.

Esse verranno rese di pubblica ragione, mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno almeno un mese prima della data degli esami.

Art. 29.

Le Commissioni esaminatrici per le prove di abilitazione di cui ai precedenti articoli saranno costituite dal prefetto della Provincia nella quale avranno la propria sede.

Delle Commissioni faranno parte, oltre al medico provinciale o ad un altro medico appartenente alla Amministrazione della sanità pubblica, due medici liberi esercenti, possibilmente insegnanti universitari o sanitari ospedalieri, uno dei quali, particolarmente competente nel ramo della medicina e chirurgia che ha speciale attinenza con l'arte ausiliaria sulla quale verterà l'esame, designato dal direttorio del Sindacato medico provinciale fascista.

Il presidente sarà nominato dal prefetto, nella persona di uno dei componenti la Commissione, con lo stesso decreto che la costituisce.

E' in facoltà delle Commissioni di aggregarsi, senza diritto a voto, un esercente che abbia già conseguito l'approvazione negli esami di abilitazione all'arte oggetto dell'esame.

E' consentito far parte contemporaneamente di più di una Commissione esaminatrice.

Art. 30.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dalla legge, aspirino a dare gli esami di abilitazione di cui agli articoli precedenti debbono farne domanda entro il 30 giugno 1928 al prefetto della Provincia nella quale a termine dello art. 28 sarà stata stabilita la sede degli esami.

Alla domanda debbono unire i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° atto di nascita da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto o compia il 21° anno di età entro il 31 dicembre 1928;

2° fotografia regolarmente autenticata;

3° documenti comprovanti che l'aspirante si trovi nelle condizioni previste dall'art. 6 della legge per l'ammissione agli esami di idoneità;

4° certificato penale da cui risulti che l'aspirante si trovi nelle condizioni dettate dall'art. 18.

Tutti gli aspiranti, inoltre, dovranno far pervenire, entro la data fissata per la presentazione della domanda, all'economo della Prefettura una cartolina-vaglia di L. 35 pel pagamento delle propine ai componenti la Commissione esaminatrice in ragione di L. 10 per ciascuno e per le altre spese di esame.

Art. 31.

La Prefettura esaminerà le domande e i titoli pervenuti e ammetterà agli esami soltanto coloro che risultino in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dal regolamento, dandone avviso agli interessati a mezzo del podestà dei rispettivi Comuni, almeno dieci giorni prima dell'inizio degli esami.

La Prefettura inoltre compilerà per ciascuna arte un elenco completo di tutti gli aspiranti ammessi agli esami inviandone un esemplare, firmato dal prefetto, al presidente della Commissione esaminatrice per l'arte stessa, almeno cinque giorni avanti la sua convocazione.

Art. 32.

A coloro che abbiano superato gli esami di abilitazione verrà rilasciato dal prefetto della Provincia, nella quale hanno avuto luogo gli esami, un certificato di abilitazione alla continuazione della propria arte secondo il modello allegato al presente regolamento (allegato *B*).

Tale certificato, che sarà rilasciato in seguito all'esibizione della quietanza dell'avvenuto pagamento della tassa di cui all'art. 9 della legge, sarà registrato all'ufficio comunale a norma dell'art. 3 senza presentazione di altri documenti.

Art. 33.

Gli attuali esercenti i locali di vendita di cui all'art. 6 dovranno entro un mese dalla chiusura della sessione di esami uniformarsi al disposto dello stesso art. 6, per quanto si attiene alla notificazione all'ufficio comunale della persona che dovrà esercitare l'arte ausiliaria nel locale suddetto.

Il podestà del Comune, con sua ordinanza da notificarsi all'interessato a mezzo del messo comunale, ordinerà la chiusura del negozio, quando l'esercente non si sia uniformato alle prescrizioni del presente articolo.

Contro l'ordinanza del podestà è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla notifica, al prefetto della Provincia che decide definitivamente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1928 Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 159. — CASATI.

ALLEGATO A.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO.

Il Prefetto della provincia di . . . .
Visti i documenti dai quali risulta che . .l. . sig. . . .
. . . . di . . . . . ha frequentato il corso . . . .
. . . .
. . . .
e superati i relativi esami finali;
Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1264, e il regolamento per l'esecuzione della legge suddetta approvato con Regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334;

Attesta:

Il signor . . . . di . . . . . .
nato a . . . . addì . . . .
è autorizzato a norma dell'art. 2 del suddetto regolamento all'esercizio dell'arte di . . . .
. . . .

. . . . . addì . . . . 192 .

IL PREFETTO.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

ALLEGATO B.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO.

Il Prefetto della provincia di . . . .
Visto il risultato della prova di idoneità sostenuta dal signor . . . . di . . . . ,
davanti alla Commissione istituita a norma dell'art. 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, per l'abilitazione all'esercizio dell'arte di . . . . ;
Vista la legge suddetta ed il regolamento relativo approvato con Regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334;

Attesta:

Il signor . . . . di . . . . . .
nato a . . . . addì . . . .
è autorizzato alla continuazione dell'esercizio dell'arte di
. . . .

. . . . . addì . . . . 192 .

IL PREFETTO.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 6 maggio 1928.
Ammissione gratuita di ufficiali afgani alla Scuola di pilotaggio della Regia accademia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 40 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 627, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente l'ordinamento della Regia aeronautica;
Visto il R. decreto 26 agosto 1927, n. 1633, relativo all'ordinamento della Regia accademia aeronautica;
Ritenuta l'opportunità di far luogo all'ammissione gratuita di ufficiali afgani alla Scuola di pilotaggio della Regia accademia aeronautica;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Ministro per l'aeronautica ha facoltà di disporre, eccezionalmente, l'ammissione di 25 ufficiali afgani alla Scuola di pilotaggio della Regia accademia aeronautica.
Le spese di qualsiasi natura che saranno sostenute durante la permanenza dei predetti allievi al corso di pilotaggio, faranno carico al capitolo « Spese per la Regia accademia aeronautica » inscritto nel bilancio del Ministero dell'aeronautica.
Il predetto Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1928.
Approvazione della nomina del segretario generale dell'Ufficio provinciale dei Sindacati fascisti di Terni.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 15, 1° comma, dello statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti, approvato con R. decreto 26 settembre 1926, n. 1718;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del cav. Leonello Rossi a segretario generale del dipendente Ufficio provinciale di Terni;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del cav. Leonello Rossi a segretario generale dell'Ufficio provinciale dei Sindacati fascisti di Terni.

Roma, addì 20 giugno 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1928.
Istituzione di una Regia agenzia consolare in Insfail alla dipendenza del Regio consolato a Townsville.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare alla residenza di Insfail (Nord-Queensland) alla dipendenza del Regio consolato a Townsville.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° giugno 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1928.
Modificazione della prima parte dell'art. 4 del decreto Ministeriale 15 febbraio 1928 concernente le norme di amministrazione del Fondo speciale delle corporazioni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Capo del Governo 15 febbraio 1928, recante le norme di amministrazione, del Fondo speciale delle corporazioni;
Ritenuta la necessità di apportare alle norme stesse alcune varianti;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 4 prima parte del decreto del Capo del Governo 15 febbraio 1928 è così modificata:
« A norma dell'art. 5 del succitato decreto 8 maggio 1927 del Capo del Governo, il Fondo speciale è amministrato dal Ministro per le corporazioni, e, in sua vece, dal Sottosegretario di Stato con l'assistenza di un Comitato amministrativo, composto del segretario del Consiglio nazionale delle corporazioni, dei direttori generali del Ministero, di un consigliere di Cassazione, di un consigliere di Stato, di un rappresentante la Regia avvocatura erariale, di un membro nominato dal Ministro per le finanze, di un membro nominato dal Ministro per le corporazioni.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 giugno 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1928.

Modificazioni al decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, portante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 26 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, portante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno;

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio 1928) che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del Regio decreto-legge predetto;

Ritenuta l'opportunità di apportare alcune rettifiche e modificazioni agli articoli 7, 12, 21, 24, 30, 37 e 38 del predetto decreto Ministeriale 23 gennaio 1928;

Decreta:

Articolo unico.

Agli articoli 7, 12, 21, 24, 30, 37 e 38 del decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio 1928) vengono apportate le seguenti variazioni:

Art. 7. — Il 4° comma è modificato come appresso: « nel caso di prestiti in natura sarà indicato nella cambiale che essa è rilasciata per il pagamento del prezzo dei generi e prodotti somministrati dei qual' dovranno essere specificati, nella cambiale o nella domanda di prestito, la qualità, la quantità ed il prezzo unitario ».

Art. 12. — Nella seconda linea le parole: « 1° comma » sono sostituite dalle parole: « 2° comma ».

Art. 21. — Nella penultima linea dell'ultimo comma, le parole: « dell'art. 22 » sono sostituite dalle parole: « dell'art. 19 ».

Art. 24. — Nella terza linea del 1° comma e nella seconda e terza linea del secondo, le parole: « negli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 » sono sostituite dalle parole: « negli articoli 19, 20, 21, 22 e 23 ».

Art. 30. — Nella terza linea, l. parole: « art. 27 » sono sostituite dalle parole: « art. 28 ».

Art. 37. — Al secondo, terzo e quarto comma vengono sostituiti i quattro comma seguenti:

« Questi ultimi debbono:

a) richiedere all'Istituto speciale, prima di concedere i prestiti, le notizie risultanti dallo schedario circa le operazioni di credito agrario a favore dei nominativi e dei fondi cui la richiesta del prestito si riferisce;

b) comunicare all'Istituto speciale, per elenchi, entro tre giorni dalla data di eseguimento, le operazioni di credito agrario effettuate, nonchè i successivi aggiornamenti delle operazioni stesse.

« Qualora un Istituto autorizzato a compiere operazioni di credito agrario dia ad esse corso, senza aver richiesto preventivamente le dette notizie, o senza darne comunicazione all'Istituto regionale, ovvero avendo avuto notizia dell'esistenza di prestiti per lo stesso scopo e per lo stesso fondo, conceda il prestito richiestogli in misura non consentita dall'esistenza dei prestit' predetti, l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario potrà, con decreto del Ministero dell'economia nazionale, essere revocata.

« L'Istituto speciale è tenuto a fornire le notizie risultanti dallo schedario circa le operazioni a favore dei nominativi e dei fondi che verranno indicati, sia agli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario sia ai proprietari dei fondi ed agli acquirenti delle scorte e dei prodotti sottoposti a privilegio.

« Per tale servizio gli Istituti potranno richiedere il pagamento di un diritto fisso da determinarsi con deliberazione dei rispettivi Consigli di amministrazione ».

Art. 38. — Il secondo comma è modificato come appresso: « la Banca predetta sarà, in ogni caso, tenuta ad osservare le disposizioni di cui al 2° comma, lettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente ».

Roma, addì 18 giugno 1928 - Anno VI

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1928.

Assimilazione daziaria del caffè essiccato al caffè tostato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali emanata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, successivamente modificata con i Regi decreti 10 settembre e 21 ottobre 1923, n. 1972 e n. 2367, e convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto che è stato presentato allo sdoganamento caffè essiccato;

Ritenuto che tale prodotto non è nominato nè dalla tariffa nè dal repertorio;

Considerato che il caffè essiccato, per caratteri fisici e per scarso contenuto di umidità, presenta maggior analogia con il caffè tostato;

Udito il Collegio consultivo dei periti doganali;

Determina

che il caffe essiccato sia assimilato al caffè tostato.

Roma, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro:* TROISE.

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1928.

Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Baiano (Avellino).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia, ed anche per Comune;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni del distretto di Baiano (Avellino);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° giugno 1928 pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Baiano (provincia di Avellino), e da tale data cesserà per il detto ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 maggio 1928 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1928.

Proroga della sospensiva dell'applicazione dell'art. 4 della legge 26 giugno 1927, n. 1013, relativamente alla funzione del Comando delle truppe in Tripolitania.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Vista la legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica, in data 26 giugno 1927, e le successive modificazioni;

Visto il suo decreto in data 1° luglio 1927, col quale è sospesa sino al 1° luglio 1928 l'applicazione dell'art. 4 della legge 26 giugno 1927, n. 1013, per quanto riguarda la funzione del Comando delle truppe in Tripolitania;

Tenuto presente che in Tripolitania perdurano le ragioni per le quali si ritenne necessaria tale sospensiva;

Decreta:

La sospensiva circa l'applicazione dell'art. 4 della legge 26 giugno 1927, n. 1013, per quanto riguarda la funzione del Comando delle truppe in Tripolitania è prorogata sino al 1° luglio 1929.

Roma, addì 11 giugno 1928 - Anno VI

Il Ministro: FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1928.

Assimilazione daziaria del frumento tallito all'orzo tallito (malto).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto che è stato presentato allo sdoganamento del frumento tallito, destinato alla preparazione di birra, d'estratti e simili;

Ritenuto che tale prodotto non è nominato nè in tariffa, nè nel repertorio;

Considerato che il prodotto stesso, per le operazioni alle quali è stato sottoposto e per gli usi ai quali è destinato, ha analogia, più che con altre merci, con « l'Orzo tallito (malto) »;

Udito il Collegio consultivo dei periti doganali;

Determina

che il frumento tallito sia assimilato all'« Orzo tallito (malto) ».

Roma, addì 28 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: TROISE.

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1928.

Autorizzazione al Banco di Napoli ad istituire agenzie in Santa Maria Capua Vetere, in Vasto ed in Montesantangelo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 829, che approva lo statuto del Banco di Napoli;

Viste le deliberazioni prese dal direttore generale del Banco predetto, in data 26 maggio 1928, con i poteri del Consiglio di amministrazione;

Vista la richiesta, in data 6 giugno 1928, del direttore generale del Banco di Napoli;

Decreta:

Il Banco di Napoli, con sede in Napoli, è autorizzato ad istituire tre proprie agenzie rispettivamente in Santa Maria Capua Vetere, Vasto, ed in Montesantangelo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 giugno 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1928.

Approvazione di una tariffa e di una clausola contrattuale per l'assicurazione presso la Società « La Fenice » con sede in Vienna e rappresentanza in Roma.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966 e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, numero 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazione « La Fenice » con sede in Vienna e rappresentanza nel Regno in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana, in sostituzione di altre già approvate nonchè l'approvazione di una particolare clausola di contratto;

Viste le basi tecniche per il calcolo dei premi, nonchè le condizioni di polizza;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata, secondo l'esemplare allegato debitamente autenticato, la tariffa denominata « Do » di assicurazione mista combinata a premio annuo decrescente con impiego garantito delle quote di riduzione del premio, per l'assicurazione di un capitale pagabile alla scadenza del termine stabilito, oppure immediatamente in caso di premorienza dell'assicurato.

Detta tariffa sostituisce quella avente la stessa denominazione approvata con decreto Ministeriale 25 novembre 1926.

Art. 2.

E' approvata secondo l'esemplare allegato, debitamente autenticato, la clausola per la trasformazione di una polizza ridotta in una assicurazione temporanea in caso di morte per l'intera somma assicurata e di un capitale residuo in caso di vita.

Roma, addì 23 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: Bisi.

DECRETO INTERMINISTERIALE 15 maggio 1928.

Prove per l'esame di abilitazione all'insegnamento della stenografia nelle scuole medie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

E

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto l'art. 113 del regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480;

Veduto il R. decreto 18 marzo 1928, n. 937, che stabilisce che l'insegnamento della stenografia nelle scuole medie di qualunque tipo e grado, dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione o da altro Ministero, debba essere impartito, a decorrere dall'anno scolastico 1928-29, esclusivamente secondo il sistema Gabelsberger-Noë;

Decretano:

Art. 1.

L'esame per l'abilitazione all'insegnamento della stenografia, secondo il sistema Gabelsberger-Noë, nelle scuole medie, comprende tre prove scritte ed una orale.

Art. 2.

Le prove scritte sono:

a) svolgimento di un tema di cultura generale, nei limiti del programma d'esame di lettere italiane e storia per la maturità classica, da scrivere con caratteri stenografici. (Durata: ore 5);

b) trascrizione in caratteri stenografici di un brano di circa 1000 parole, scritto in caratteri comuni, come saggio calligrafico e di ortografia stenografica, con l'uso prescritto dell'abbreviazione logica. (Durata: ore 1);

c) trascrizione in caratteri stenografici per venti minuti di seguito di un brano dettato alla velocità di circa 80 parole al minuto per i primi 10 minuti e alla velocità di circa 100 parole al minuto per i successivi 10 minuti, e, quindi, traduzione dello stenoscritto in caratteri comuni nel termine massimo di due ore e mezzo dalla dettatura.

Le prove *b*) e *c*) debbono essere compiute nell'istesso giorno.

Art. 3.

La prova orale comprende i seguenti esperimenti da svolgersi, secondo le norme stabilite dalla Commissione esaminatrice, in modo uniforme per tutti i candidati, e da giudicarsi complessivamente:

a) lettura di uno stenoscritto italiano;

b) colloquio sulla teoria del sistema Gabelsberger-Noë;

c) lezione pratica.

Alla prova orale sono ammessi soltanto i candidati che abbiano conseguito non meno di 6/10 in ognuna delle tre prove scritte.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 maggio 1928 - Anno VI

Fedele — Belluzzo.

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1928.

Schema di terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Messina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 29 dicembre 1912 col quale fu approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Messina;

Visti i Regi decreti 29 aprile 1926 e 16 settembre 1926, con i quali sono stati approvati rispettivamente il primo ed il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della suddetta Provincia;

Ritenuta la necessità di compilare un terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche, nel quale vengano compresi altri corsi d'acqua o parte di corsi d'acqua o sergenti che furono omessi nei precedenti elenchi;

Ritenuto che per un'organica elencazione delle acque pubbliche della detta Provincia in relazione all'ordine seguito nell'elenco principale, sono state incluse in tale terzo elenco suppletivo anche le acque pubbliche che figurano nel citato secondo elenco suppletivo già approvato, senza peraltro che tale inclusione dia diritto ai terzi di fare opposizioni od osservazioni in merito alla demanialità delle acque stesse definitivamente dichiarata;

Che dette opposizioni od osservazioni sono perciò da limitare ai soli corsi d'acqua o tratti di corsi d'acqua o sorgenti non inclusi nei precedenti elenchi;

Visti gli articoli 3 e 4 del R. decreto 9 ottobre 1919, numero 2161, ed 1 e 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Decreta:

Ai sensi ed agli effetti delle suaccennate disposizioni viene pubblicato l'annesso schema di terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del citato regolamento.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, coloro che vi hanno interesse potranno presentare opposizione e la provincia di Messina potrà presentare le sue osservazioni.

L'ufficio del Genio civile di Messina (Servizio generale) è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 febbraio 1928 - Anno VI

Il Ministro: Giuriati.

Schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Messina

NB. — Nella seconda colonna l'indicazione fiume, torrente, botro, vallone, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, ma sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Comunque determinato il limite fino al quale si è dichiarato pubblico il corso d'acqua, indicato nella colonna 5, devesi sempre ritenere esteso superiormente fino alla origine, incluse tutte le sorgenti anche se non specificate che concorrono alla alimentazione dei singoli corsi.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
		VERSANTE TIRRENO.		
1	Fiumara di Tono	Tirreno	Messina	Dalla foce alle origini, comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli e fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
1 *bis*	Torrente Molinello	Id.	Id.	Dalla foce alle origini, nei due rami principali in cui si divide comprese le sorgenti che la alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro. (Vedi n. 40 del secondo elenco suppletivo).
1 *ter*	Torrente Bottesco o Laganà	Tirreno	Messina	Dalla foce alle origini, comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro. (Vedi n. 39 del secondo elenco suppletivo).
2	Torrente Corsari	Id.	Id.	Id. come sopra.
2 *bis*	Fiumara Lavina	Id.	Id.	Id. come sopra. (Vedi n. 38 del secondo elenco suppletivo).
2 *ter*	Fiumara dei Muti	Id.	Id.	Dalla foce alle origini, comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
2 *quater*	Fiumara Briga	Id.	Id.	Id. come sopra.
2 *quinquies*	Torrente Galamona	Id.	Id.	Id. come sopra.
2 *sexies*	Fiumara Iudeo	Id.	Id.	Id. come sopra. (Vedi n. 37 del secondo elenco suppletivo).
3	Torrente Rodia	Id.	Id.	Id. come sopra.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
3 *bis*	Torrente Mucciaccio	Tirreno	Messina	Dalla foce alle origini, comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro. (Vedi n. 35 del secondo elenco suppletivo).
4	Fiumara Marmora	id.	id.	Id. come sopra.
4 *bis*	Torrente Vani o Salice o Grottazzi inf. n. 4	Marmora	id.	Id. come sopra. (Vedi n. 36 del secondo elenco suppletivo).
5	Fiumara Tarantonio	Tirreno	id.	Dalla foce alle origini, comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
5 *bis*	Torrente Orto	Tirreno	Messina	Dalla foce alle origini, comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro. (Vedi n. 35 del secondo elenco suppletivo).
6	Torrente Sivo e Vallone della Guardia	id.	id.	Id. come sopra.
7	Fiumara Gallo	id.	id.	Id. come sopra.
8	Torrente Bauso, fiumara Calvaruso	id.	Bauso, Calvaruso, Messina	Id. come sopra.
9	Vallone della Ficarazza inf. n. 8	Calvaruso (Bauso)	Calvaruso	Dallo sbocco alle origini, comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
10	Fiumara Santa Caterina inf. n. 8	Bauso	Bauso, Calvaruso	Id. come sopra.
10 *bis*	Torrente Lapo inf. n. 10	Santa Caterina	Bauso, Calvaruso, Saponara	Id. come sopra. (Vedi n. 34 del secondo elenco suppletivo).

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
11	Torrente Saponara e San Pietro	Tirreno	Saponara, Rometta	Dalla foce alle origini, comprese la sorgente Veni e le altre minori che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro. (Vedi n. 32 del secondo elenco suppletivo).
12	Torrente Scarcelli inf. n. 11	Saponara	Saponara	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
12 *bis*	Torrente Tiani	Scarcelli	id.	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro. (Vedi n. 33 del secondo elenco suppletivo).
13	Torrente Cardà inf. n. 11	Saponara	Saponara	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro. (Vedi n. 33 del secondo elenco suppletivo).
13 *bis*	Torrente Pirarello inf. n. 13	Cardà	id.	Id. come sopra.
13 *ter*	Torrente Formica	Tirreno	Rometta	Dalla foce alle origini, comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro. (Vedi n. 31 del secondo elenco suppletivo).
14	Torrente Fondaconovo o del campo	id.	Rometta, Spadafora	Id. come sopra.
14 *bis*	Torrente Giocane inf. n. 14	Fondocanovo	Rometta	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
15	Torrente Spadafora	Tirreno	Spadafora, Venetico	Dalla foce alle origini, comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
16	Vallone Cucuzzaro inf. n. 15	Spadafora	Venetico, Spadafora, Roccavaldina	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
11 *bis*	Vallone Fullita	Tirreno	Valdina, Roccavaldina.	Dalla foce alle origini, comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
17	Fiumara Niceto o Noceto	Tirreno	San Pier Niceto, Monforte	Dalla foce alla confluenza dei torrenti Piuppo (n. 20) e Launi (n. 21) comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
18	Torrente Monforte, Vallone Brigonià inf. 17	Niceto	Roccavaldina, Monforte, San Giorgio	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
19	Vallone Ficarazzi inf. 18	Monforte	Id.	Id. come sopra.
20	Torrente Piuppo, Vallone Pavotta inf. 17	Niceto	Monforte, San Giorgio, San Pier Niceto	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti Jlicilunga, Bertuccio e Favara, Porta Pomara, Balestri e Scalpello, Roccacorvo, Gola dello Orso, Fame Acciarello, Colaianni, Vene ed i valloni o fossetti che ne adducono le acque alvee e subalvee al corso principale. (Vedi dal n. 20 al n. 30 del secondo elenco suppletivo.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
21	Torrente Launi Impeli, inf. 17	Niceto	San Pier Niceto	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti Bottino, Ciaciana, Bocche dell'Acqua, Larioti Faraone, Femmina Morta, Inbriacaro, Scacciafica e Cambiaso ed i valloni e fossetti che ne adducono le acque alvee e subalvee al corso principale. (Vedi dal n. 11 al n. 19 del secondo elenco suppletivo).
22	Torrente Malrovetto inf. n. 17	id.	id.	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
23	Torrente Caroncello o Baroncello o Prestapaolo inf. n. 17	id.	San Pier Niceto, Gualtieri Sicaminò	Id. come sopra.
24	Torrente Muto	Tirreno	Santa Lucia del Mela, San Pier Niceto, Condrò, Gualtieri Sicaminò	Dalla foce alla confluenza dei torrenti Valle (n. 26) e Gualtieri (numero 27) compresa la sorgente Cannitazzo ed il valloncello omonimo che ne adduce le acque alvee e subalvee al corso di cui contro. (Vedi n. 10 del secondo elenco suppletivo).
25	Torrente Condrò e vallone Canalicchio inf. numero 24	Muto	Condrò, San Pier Niceto	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che lo alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
26	Torrente Valle inf. n. 24	id.	Condrò, Gualtieri Sicaminò	Id. come sopra.
27	Torrente Gualtieri inf. n. 24	id.	Gualtieri Sicaminò, Santa Lucia del Mela, San Pier Niceto	Id. come sopra.
28	Rio Bagnara	Tirreno	San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela	Dalla foce alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
29	Torrente Corriolo e Floripotema e vallone Minotta	Tirreno	San Filippo del Mela, Milazzo, Santa Lucia del Mela	Dalla foce alle origini comprese le tre polle delle sorgenti Prestimariano ed altre minori ed i valloncelli che adducono le acque alvee e subalvee nel corso di cui contro. (Vedi n. 9 del secondo elenco suppletivo).
30	Torrente Mela o Merì	id.	Milazzo, Barcellona, Merì, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela	Dalla foce alla confluenza dei torrenti Girasieria (n. 31) e Pollari (n. 32) compresa la sorgente Lucae le altre minori ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro. (Vedi n. 8 del secondo elenco suppletivo).
31	Torrente Girasiera inf. n. 30	Merì (Mela)	Santa Lucia del Mela	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
32	Torrente Pollario e Vallone Sferiale inf. numero 30	Merì (Mela)	Santa Lucia del Mela	Id. come sopra.
33	Vallone Pilomella e Ferrarotta inf. n. 30	id.	Santa Lucia della Mela, Castroreale	Id. come sopra.
34	Torrente Idria	Tirreno	Barcellona	Dalla foce alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
35	Saia Bizzarro o dell'acqua Calda inf. n. 34	Idria	id.	Dallo sbocco id. come sopra.
36	Torrente Longano, Crizzina e vallone Ponica.	Tirreno	Barcellona, Castroreale	Dalla foce id. come sopra.
37	Torrente San Giacomo inf. n. 36	Longano	Barcellona	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
38	Torrente San Gaetano, Vallone Bernardazzo inf. n. 36	Longano	Barcellona, Castroreale	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
39	Torrente Termini di Patri, di Rodi, Ruzzolino	Tirreno	Id.	Dalla foce alla confluenza dei torrenti Santa Venera (n. 40) e Fantina (n. 42) comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee o subalvee al corso di cui contro.
40	Vallone Santa Venera, Torrente Foresta, Vallone di Censo inf. numero 39	Ruzzolini (Termini)	Castroreale	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
41	Vallone di Mosca e di Gerasia inf. n. 40	Foresta (Santa Venera)	Id.	Id. come sopra.
42	Torrente Fantina inf. numero 39	Ruzzolino (Termini)	Novara di Sicilia	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
43	Torrente Rajà inf. n. 42	Fantina	Id.	Id. come sopra.
44	Vallone Fantina inf. numero 43	Rajà	Id.	Id. come sopra.
45	Torrente Licandro inf. n. 39	Rodi (Termini)	Castroreale	Id. come sopra.
46	Torrente Mazzarrà o Vigliatore	Tirreno	Castroreale, Furnari, Mazzarrà Sant'Andrea, Tripi, Novara di Sicilia	Dalla foce alla confluenza dei torrenti Novara (n. 48) e Paratore (numero 52) comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
47	Torrente Allume inf. n. 46	Mazzarrà	Castroreale, Mazzarrà Sant'Andrea, Novara di Sicilia	Dallo sbocco alle origini comprese le vallette laterali San Giacomo, Cartalari, Scorsone, San Nicola e Cocuzzaro fino alle rispettive origini e le sorgenti che l'alimentano ed i

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
				valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro. (Vedi nn. 5, 6, 7 del secondo elenco suppl.).
48	Torrente Novara inf. numero 46	Mazzarrà	Tripi, Novara di Sicilia	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di qui contro.
49	Torrente Madalà e Petite inf. n. 46	Novara	Novara di Sicilia	Id. come sopra.
50	Torrente San Giorgio inf. n. 48	id.	id.	Id. come sopra.
51	Torrente Badia Vecchia inf. n. 48	id.	id	Id. come sopra.
52	Torrente Paratore e Faggita inf. n. 46	Mazzarrà	Tripi	Id. come sopra
53	Torrente Santa Maria inf. n. 52	Paratore	id.	Id. come sopra.
54	Torrente Pomarazzo o Tellarita inf. n. 46	Mazzarrà	Furnari, Tripi, Montalbano di Elicona	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che lo alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
55	Torrente Falcone e Basicò	Tirreno	Furnari, Tripi, Falcone, Basicò, Montalbano di Elicona	Dalla foce alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
56	Fiume Oliveri ed Elicona	id.	Oliveri, Falcone, Montalbano di Elicona	Id. come sopra.
57	Vallone Civerga inf. numero 56	Elicona (Oliveri)	Moltalbano d'Elicona	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che lo alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
58	Vallone Saia Minuta o Torrente del Castello	Tirreno	Oliveri Patti	Dalla foce alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
59	Vallone Lavatore	Tirreno	Patti	Dalla foce alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
60	Fiumana Timeto	id.	Patti, Librizzi, San Piero Patti	Id. come sopra.
61	Vallone Ferriera inf. numero 60	Timeto	Patti	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
62	Vallone Ronzina inf. numero 60	id.	id.	Id. come sopra.
63	Vallone Gargana inf. numero 60	id.	Patti, Librizzi	Id. come sopra.
64	Vallone Chianicampe inf. n. 60	id.	Librizzi, San Piero Patti	Id. come sopra
65	Vallone Casale inf. n. 60	Timeto	Librizzi, San Piero Patti	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
66	Vallone Cardararo inf. n. 60	id.	San Piero Patti	Id. come sopra.
67	Vallone Malaferriera inf. n. 60	id.	id.	Id. come sopra.
68	Vallone Castagnaro inf. n. 60	id.	id.	Id. come sopra
69	Vallone Ronco inf. n. 60	id.	id.	Id. come sopra.
70	Vallone Librizzi e Botteghelle inf. n. 60	id.	Patti, Librizzi, Montagnareale	Id. come sopra.
71	Torrente Montagnareale	Tirreno	Patti, Montagnareale	Dalla foce alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
72	Vallone Santi inf. n. 71	Montagnareale	Patti, Montagnareale	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
73	Vallone Gasani o delle Casine	Tirreno	Gioiosa, Marea	Dalla foce alle origini, comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
74	Torrente Gioiosa o Zampardino	id.	Gioiosa, Marea, Piraino	Id. come sopra
75	Torrente Balavaggio o Urghi inf. n. 74	Gioiosa	Gioiosa, Marea	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
76	Torrente Sant'Angelo	Tirreno	Piraino, Brolo, Sant'Angelo di Brolo	Dalla foce alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
77	Vallone Salunà inf. n. 76	Sant'Angelo	Piraino	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
78	Fiumana di Brolo	Tirreno	Brolo, Ficarra	Dalla foce alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
79	Vallone Matino inf. n. 78	Brolo	id.	Dallo sbocco alle origini compreso le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
80	Vallone Molino inf. n. 78	id.	Ficarra	Id. come sopra.
81	Fiumana di Naso e Sinagra	Tirreno	Naso, Ficarra, Sinagra, Raccuia, Ucria	Dalla foce alla confluenza dei valloni Raccuia (n. 82) ed Ucria (n. 83) comprese le sorgenti che lo alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
82	Torrente Raccuia inf. n. 81	Sinagra (Naso)	Raccuia	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloni o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corpo principale.
83	Torrente Ucria inf. n. 81	Sinagra	Ucria	Id. come sopra.
84	Vallone Cuti inf. n. 83	Ucria	id.	Id. come sopra.
84 *bis*	Vallone San Carlo	Tirreno	Naso	Dalla foce alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
85	Vallone del Forno	id.	Capo d'Orlando, Naso	Id. come sopra.
85 *bis*	Vallone di Vina	id.	id.	Id. come sopra.
86	Vallone Pescettina	id.	id.	Id. come sopra.
87	Fiumara di Zappulla	Tirreno	San Marco d'Alunzio, Capo d'Orlando, Caprileone, Naso, Mirto	Dalla foce alla confluenza delle fiumare di Tortorici (n. 91) e Galati (n. 96) comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
88	Vallone di Cangiano inf. n. 87	Zappulla	Naso	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
89	Vallone di Sagravozzo o Feo inf. n. 87.	id.	id.	Id. come sopra.
90	Vallone Gorna inf. n. 87	id.	id.	Id. come sopra.
91	Fiumana di Tortorici e Vallone di Ventagli inf. n. 87	id.	Naso, San Salvatore, Castell'Umberto, Tortorici	Id. come sopra.
92	Vallone Chiappe inf. numero 91	Tortorici	Tortorici	Id. come sopra
93	Vallone Chiapiro inf. numero 91	id.	id.	Id. come sopra.
94	Vallone della Montagna e Tortorici inf. n. 91	id.	id.	Id. come sopra.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
95	Vallone Calcatizza o Padilà inf. n. 91	Tortorici	Tortorici	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
96	Fiumara di Galati inf. n. 87	Zappulla	Mirto, San Salvatore di Fitalia, Frazzanò, Galati, Longi	Id. come sopra.
97	Torrente Fiumetto inf. n. 96	Galati	San Salvatore di Fitalia, Galati	Id. come sopra.
98	Vallone Ferrarotto o San Pietro inf. n. 96	id.	Longi, Galati	Id. come sopra.
99	Vallone Caprileone inf. n. 87	Zappulla	Caprileone, Frazzanò	Id. come sopra.
9 *bis*	Vallone Barbuzza	Tirreno	San Marco di Alunzio, Caprileone	Dalla foce alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
100	Torrente Patanà o di Santa Barbara	Tirreno	San Marco di Alunzio	Dalla foce alle origini, comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
101	Vallone Favara	id.	id.	Id. come sopra.
102	Fiumara di Rosmarino	id.	Sant'Agata Militello, San Marco d'Alunzio, Militello, Alcara Li Fusi	Id. come sopra.
103	Vallone Alcara inf. n. 102	Rosmarino	Alcara Li Fusi, San Marco d'Alunzio	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
104	Vallone Fazzara, Mangalavite, Muleri inf. n. 102	id.	id.	Id. come sopra.
105	Torrente Cuderi o vallone Brunasano inf. n. 102	id.	Alcara Li Fusi, Cesarò	Id. come sopra.
106	Torrente Fiumetto, inf. n. 102	id.	Alcara Li Fusi	Id. come sopra.
107	Vallone Posta	Tirreno	Sant'Agata Militello, Militello	Dalla foce alle origini, comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
108	Torrente Inganno	Tirreno	Sant'Agata Militello, San Fratello, Militello Rosmarino	Dalla foce alle origini, comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
109	Vallone del Torno inf. n. 108	Inganno	Sant'Agata Militello, Militello Rosmarino	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
110	Vallone di Acque Dolci	Tirreno	San Fratello	Dalla foce alle origini, comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
111	Fiumara Furiano	id.	San Fratello, Caronia	Dalla foce alla confluenza del torrente San Fratello (112) col torrente Nicoletta (114) comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
112	Torrente San Fratello inf. n. 111	Furiano	San Fratello, Caronia, Cesarò	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
113	Vallone Marescollo, Sollazzotto inf. n. 112	San Fratello	Cesarò, Caronia	Id. come sopra.
114	Torrente Nicoletta e Santa Barbara inf. n. 111	Furiano	Caronia	Id. come sopra.
115	Vallone Forgi inf. n. 114	Santa Barbara (Nicoletta)	id.	Id. come sopra.
116	Vallone D'Anaci inf. numero 114	id.	id.	Id. come sopra.
117	Vallone di Giorgio	Tirreno	id.	Dalla foce alle origini, comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
118	Torrente Burro o Buzza	id.	id.	Id. come sopra.
119	Fiumara di Caronia	id.	id.	Id. come sopra.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
120	Vallone Rubino inf. numero 119	Caronia	Caronia	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
121	Vallone Tuberia inf. numero 120	Rubino	id.	Id. come sopra.
122	Vallone San Buco inf. n. 120	id.	id.	Id. come sopra.
123	Torrente Canaito	Tirreno	Santo Stefano Camastra, Caronia	Dalla foce alle origini, comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
123 *bis*	Vallone di Petraria	id.	Santo Stefano di Camastra	Id. come sopra (Vedi n. 1 del secondo elenco suppletivo).
124	Vallone della Lortora	id.	id.	Id. come sopra. (Vedi n. 2 del secondo elenco suppletivo).
125	Fiumara di Santo Stefano	Tirreno	Santo Stefano di Camastra, Reitano, Mistretta	Dalla foce alle origini, comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
126	Vallone Sarcaretta inf. n. 125	Santo Stefano	Mistretta	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
127	Vallone San Martino inf. n. 125	id.	id.	Id. come sopra.
128	Vallone Grande inf. numero 127	San Martino	id.	Id. come sopra.
129	Vallone Acquasanta inf. n. 127	id.	id.	Id. come sopra.
130	Vallone Scona inf. n. 125	Santo Stefano	id.	Id. come sopra.
130 *bis*	Vallone San Giovanni inf. n. 125	id.	id.	Id. come sopra. (Vedi n. 3 del secondo elenco suppletivo).
131	Vallone Iacona inf. n. 125	id.	Reitano	Id. come sopra.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
132	Vallone Motta o San Catavodo	Tirreno	Motta d'Affermo	Dalla foce alle origini, comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
133	Fiumara di Tusa	id.	Tusa, Pettineo Mistretta, Castel di Lucio	Dalla foce alla confluenza dei valloni Spadaro (n. 135) e Borgisate (n. 139) comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
134	Vallone Filesse inf. numero 133	Tusa	Mistretta, Pettineo	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
135	Torrente Spadaro inf. n. 133	Filesse	Mistretta	Dallo sbocco al confine della provincia di Catania comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro. (Ha le origini in provincia di Catania e vi figura nell'elenco).
135 *bis*	Vallone Valanga inf. numero 135	Spadaro	Mistretta	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro. (Vedi n. 4 del secondo elenco suppletivo).
136	Vallone Favara inf. numero 135	id.	id.	Dallo sbocco al confine della provincia di Catania comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro. (Ha le origini in provincia di Catania e vi figura nell'elenco).
137	Valle Santa Lucia o Casone inf. n. 135	id.	id.	Id. come sopra.
138	Vallone Francavilla inf. n. 135	id.	id.	Id. come sopra.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
139	Vallone Borgisate inf. n. 133	Tusa	Castel di Lucio, Mistretta	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
140	Vallone Valle Cubba inf. n. 139	Borgisate	Castel di Lucio	Id. come sopra.
141	Vallone Lavandaro inf. n. 133	Tusa	id.	Id. come sopra.
142	Vallone Bottigeda inf. n. 133	id.	Castel di Lucio, Pettineo	Tutto il tratto scorrente in Provincia o che è confine, comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro. (E' per breve tratto confine di Provincia con Palermo ove ha le origini e vi figura nell'elenco).
142 *bis*	Vallone Migaudo inf. numero 133	Tusa	Pettineo	Dallo sbocco al confine della provincia di Palermo comprese le sorgenti Molinelli e minori ed i fossetti che ne adducono le acque al corso di cui contro. (Ha le origini in provincia di Palermo).
143	Vallone Sambuchello inf. n. 133	id.	id.	Dallo sbocco al confine della provincia di Palemo comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee al corso di cui contro. (Ha le origini in provincia di Palermo).
144	Vallone San Pantaleo inf. n. 133	id.	Tusa, Pettineo	Tutto il tratto scorrente in Provincia o che è confine comprese le sorgenti che lo alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro. (E' per breve tratto confine di Provincia con Palermo ove ha le origini e vi figura nell'elenco).

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
145	Vallone Loreto inf. n. 144	San Pantaleo	Pettineo	Dallo sbocco al confine della provincia di Palermo comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro. (Ha le origini in provincia di Palermo e vi figura nell'elenco).
146	Vallone Cicero	Tirreno	Tusa	Dalla foce alle origini, comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
146 *bis*	Vallone Nacchio	id.	id.	Id. come sopra.
147	Vallone Dirupo o San Biagio	id.	id.	Id. come sopra.

VERSANTE JONIO.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE	Foce o sbocco	Comuni	Limiti
148	Torrente Roccella	Ionio per Cerami	Capizzi	Dal punto in cui passa in provincia di Catania alle origini, comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro. (E' per lungo tratto confine di Provincia con Catania ove passa e sbocca e vi figura nell'elenco).
149	Torrente Marigreca o dell'Isola inf. n. 148	Roccella	id.	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
150	Vallone Cerasa e Sampognella inf. n. 149	Marigreca	id.	Id. come sopra.
151	Torrente Giammajano o Capizzi	Ionio per Cerami	id.	Dal punto in cui passa in provincia di Catania alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
				acque alvee e subalvee al corso di cui contro. (E' per un tratto presso lo sbocco confine di provincia con Catania ove sbocca e vi figura nell'elenco).
152	Fiume Simeto	Ionio	Cesarò	Tutto il tratto che è confine di Provincia comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro. (E' pel tratto elencato confine di Provincia con Catania ove passa e vi ha lo sbocco e figura nell'elenco).
153	Fiume Troina	Simeto	Cesarò, Capizzi	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro. (E' per lungo tratto a partire dallo sbocco confine di Provincia con Catania e vi figura nell'elenco).
154	Vallone Lupo e Brunelli inf. n. 153	Troina	Capizzi	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
155	Vallone Noce o Pardo inf. n. 154	Lupo o Brunelli	id.	Id. come sopra.
155 *bis*	Torrente Sant'Elia inf. n. 153	Troina	Cesarò	Id. come sopra.
156	Torrente Zucco inf. numero 153	id.	id.	Id. come sopra
157	Vallone Scaletta inf. numero 153	id.	id.	Id. come sopra.
158	Vallone Finocchio inf. n. 157	Scaletta	id.	Id. come sopra.
159	Vallone Vignazzi o Vignazza inf. n. 153	Troina	id.	Id. come sopra.
160	Vallone Maloponte inf. n. 153	id.	id.	Id. come sopra.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce e sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
161	Torrente Cuto inf. n. 152	Simeto	Cesarò	Dallo sbocco alla confluenza dei valloni Torti (n. 163) e Rinazzi n. 164) comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloni o fossi secondari che adducono le acque al corso di cui contro. (E' per un tratto dallo sbocco confine di Provincia con Catania e vi figura nell'elenco indi dopo un tratto scorrente in provincia di Catania passa in provincia di Messina).
162	Vallone Villanazzo inf. n. 161	Cuto	id.	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
163	Vallone Torti inf. n. 161	id.	id.	Id. come sopra.
164	Vallone Rinazzi inf. numero 161	Cuto	Cesarò	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
165	Vallone Lineri inf. n. 164	Rinazzi	id.	Id. come sopra.
166	Vallone Cuto o di Casalina inf. n. 161	Cuto	id.	Id. come sopra.
167	Torrente Martello e Lago Biviere inf. n. 161	id.	Tortorici, Alcara Li Fusi, Cesarò	Dal punto in cui passa in provincia di Catania alle origini nel laghetto Biviere comprese le sorgenti che l'alimentano ed i fossi o valloncelli secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro. (E' per un tratto confine di provincia con Catania ove passa e sbocca e vi figura nell'elenco).
168	Torrente della Saracena inf. n. 152	Simeto	Tortorici	Dal punto in cui passa in provincia di Catania alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valoncelli o fossi secondari che adducono le acque al-

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
				vee e subalvee al corso di cui contro. (E' per lungo tratto fin quasi all'origine confine di Provincia con Catania ove passa e sbocca e vi figura nell'elenco).
169	Vallone cartolari Soprano inf. n. 168	Saracena	Tortorici	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
170	Torrente Flascio o Grassetta	Lago Gurrida	Tortorici, Floresta	Dal punto in cui passa in provincia di Catania alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro. (Passa in provincia di Catania dopo aver servito per breve tratto di confine di Provincia ove sbocca e vi figura nell'elenco).
171	Fiume Alcantana	Ionio	Giardini, Taormina, Kaggi, Graniti, Motta Camastra, Francavilla Sicilia, Malvagna, Moio, Roccella Valdimone, Santa Domenica Vittoria, Floresta	Tutti i tratti che è confine di Provincia e dal punto ove entra in provincia di Messina fino alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che ne adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro. (E' per due lunghi tratti a partire dalla foce confine di Provincia con Catania e vi figura nell'elenco).
172	Torrente Salice inf. numero 171	Alcantara	Floresta	Dallo sbocco alle origini dei due rami principali in cui si divide comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee a corso di cui contro.
173	Torrente Celerico inf. n. 171	id.	id.	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
174	Torrente Santa Domenica inf. n. 171	Alcantara	Santa Domenica Vittoria, Floresta	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro. (E' per breve tratto verso lo sbocco confine di Provincia con Catania e vi figura nell'elenco).
175	Torrente Roccella inf. n. 171	id.	Roccella Valdemone, Santa Domenica Vittoria, Montalbano di Elicona, Raccuia	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
176	Torrente Malabotta inf. n. 175	Roccella	Roccella Valdemone, Montalbano d'Elicona	Id. come sopra.
177	Vallone Pollera inf. numero 176	Malabotta	Roccella Valdemone	Id. come sopra.
178	Vallone Demone o Villera inf. n. 175	Roccella	id.	Id. come sopra.
179	Vallone Fortino inf. numero 171	Alcantara	Moio Alcantara	Dallo sbocco alle origini dei due rami in cui si divide comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducano le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
180	Vallone Fondari o Fondachello o Furnari inf. n. 171	id.	Malvagna, Francavilla Sicilia	Id. compe sopra.
181	Torrente Zavianni o Vallone Grotte inf. n. 171	id.	Francavilla Sicilia	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
182	Fiume San Paolo Mancina e Vallone Scovazzo inf. n. 181	Zavoianni	id.	Id. come sopra.
183	Vallone Fateo o Fatro inf. n. 182	San Paolo	id.	Dallo sbocco alle origini dei due rami principali in cui si divide comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
184	Vallone Frodale inf. numero 182	Mancina (San Paolo)	Francavilla Sicilia	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
185	Vallone Scala de' Giorgi inf. n. 182	Scovazzo (San Paolo)	id.	Id. come sopra.
186	Vallone Perrozzeddo inf. n. 182	Mancina (San Paolo)	id.	Id. come sopra.
187	Vallone Torto, Fontanolle, Roccaintronata inf. n. 181	Zavoianni	id.	Id. come sopra.
187 bis	Vallone Urnatissima inf. n. 181	id.	id.	Id. come sopra.
188	Vallone Zangale della Montagna e dell'Olivo inf. n. 181	id.	Motta Camastra	Id. come sopra.
189	Vallone San Cataldo e Pietralunga inf. n. 171	Alcantara	id.	Id. come sopra.
190	Torrente Graniti Vallone Petrolo e Roscelà inf. n. 171	id.	Graniti, Kaggi, Mongiuffi, Melia	Id. come sopra.
191	Torrente Santa Venera	Ionio	Giardini, Taormina, Castel Mola	Dalla foce alle origini, comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
192	Torrente Taormina o Sirina	id.	id.	Id. come sopra.
193	Torrente Letojanni o Vallone della Catina	id.	Letojanni, Mongiuffi, Melia, Roccafiorita	Id. come sopra.
194	Vallone Cardà e Vallotto Romito inf. n. 193	Letojanni	id.	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
195	Torrente Gallodoro inf. n. 193	id.	Letojanni, Forza d'Agrò	Id. come sopra.
196	Torrente Fondaco del Prete	Ionio	Forza d'Agrò, Letojanni	Dalla foce alle origini, comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
197	Fiumara D'Agrò	Ionio	Forza d'Agrò, Santa Teresa di Riva, Savoca, Casalvecchio, Limina	Dalla foce alla confluenza dei torrenti Sperone (n. 198) e Antillo (numero 200 comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
198	Torrente Sperone inf. n. 197	Agrò	Limina, Antillo	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
199	Vallone Matoli, Gerasia inf. n. 188	Sperone	Antillo	Id. come sopra.
200	Torrente Antillo inf. numero 197	Agrò	Casalvecchio Siculo, Antillo	Id. come sopra.
201	Fiumana Savoca, Vallone Palas	Ionio	Santa Teresa di Riva, Savoca, Casalvecchio Siculo	Dalla foce alle origini, comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
202	Fiumara San Filippo inf. n. 201	Savoca	Santa Teresa di Riva	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
203	Fiumara di Pagliara o Dinarini	Ionio	Santa Teresa di Riva, Roccalumera, Pagliara, Locadi, Mandanici	Dalla foce alle origini, comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
203 *bis*	Vallone Cavallo inf. numero 203	Pagliara	Mandanici	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti, che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro. (Vedi n. 56 del secondo elenco suppletivo).
203 *ter*	Torrente Badia inf. n. 203	id.	id.	Id. come sopra. (Vedi n. 55 del secondo elenco suppletivo).

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
204	Valle di Scigio	Ionio	Roccalumera, Pagliara, Mandanici	Dalla foce alle origini, comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
204 *bis*	Torrente San Nicolò inf. n. 204	Sciglio	Roccalumera, Pagliara	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro. (Vedi n. 54 del secondo elenco suppletivo).
205	Vallone di Roccalia o Roccalumera	Ionio	Roccalumera, Pagliara, Nizza Sicilia, Mandanici	Dalla foce alle origini, comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
206	Fiumara Fiumedinisi	Ionio	Nizza Sicilia, Alì Marina, Fiumedinisi	Dalla foce alla confluenza dei valloni Nociara (n. 208 e Massa (n. 209) comprese le sorgenti che l'alimentano ed il Vallone Vacco e suoi influenti ed altri valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro. (Vedi n. 53 del secondo elenco suppletivo).
207	Vallone Pallacci inf. numero 206	Fiumedinisi	Nizza Sicilia, Fiumedinisi	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
208	Vallone Nociara inf. numero 206	id.	Fiumedinisi, Mandonici	Id. come sopra.
209	Vallone Massa inf n. 206	id.	Fiumedinisi	Id. come sopra.
209 *bis*	Vallone Vacco inf. n. 206	id.	id.	Id. come sopra.
210	Vallone della Santissima inf. n. 206	Fiumedinisi	Fiumedinisi, Alì Superiore	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti Lamari, Valle Scodella, Sambuco e minori ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subal-

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
				vee al corso di cui contro. (Vedi nn. 50, 51 e 52 del secondo elenco suppletivo).
211	Fiumara di Alì	Ionio	Alì Marina, Alì Superiore	Dalla foce alle origini, comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
212	Torrente Itala e Vallone Franco	id.	Itala, Guidomandri	Id. come sopra.
212 *bis*	Vallone Mucheri Paluggio inf. n. 212	Itala	Itala	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti Canale, Cicco e minori ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
212 *ter*	Vallone Locuso inf. numero 212	id.	id.	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
212 *quater*	Fiumara Saponerà	Ionio	Guidomandri Scaletta Zanclea	Dalla foce alle origini comprese le sorgenti Cuba, Lembani e minori ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro. (Vedi n. 49 del secondo elenco suppletivo).
212 *quinquies*	Torrente Divieto o Levito	id.	Scaletta Zanclea, Messina	Dalla foce alle origini, comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro. (Vedi n. 48 del secondo elenco suppletivo).
213	Fiumara Fiampilieri	id.	Messina	Dalla foce alle origini comprese le sorgenti o gruppi di sorgenti Mergolo, Acquabianca, Carruccio, Limina, Zuppillo, Vignavecchia, Scavuzza, Leddalena, Conceddu, Ogliopardo, Falipò, Acquafredda, Ciarello, Citale, Bad-

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
				daro, Zurni, Basile, Palmento Vecchio e minori ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
214	Fiumara di Briga, Pezzolo	Ionio	Messina	Dalla foce alle origini, comprese le sorgenti Rocca e minori ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro. (Vedi n. 46 del secondo elenco suppletivo).
214 *bis*	Torrente Schiavo	id.	id.	Dalla foce alle origini, comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro. (Vedi n. 47 del secondo elenco suppletivo).
215	Fiumara Santo Stefano di Briga	Ionio	Messina, Santo Stefano di Briga	Dalla foce alle origini, comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
216	Fiumara del Mezzano, inf. n. 215	Santo Stefano di Briga	id.	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti Pietroieni, Fontana e minori ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro. (Vedi n. 45 del secondo elenco suppletivo).
216 *bis*	Torrente Galati	Ionio	Messina	Dalla foce alle origini, comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
217	Fiumara Mili	id.	id.	Id. come sopra.
218	Fiumara di Larderia	id.	id.	Id. come sopra.
219	Fiumara di Zafferia	id.	id.	Dalla foce alle origini dei due rami principali in cui si divide comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi; se-

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
				condari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
220	Fiumara San Filippo, Pistunina	Ionio	Messina	Dalla foce alle origini, comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
221	Fiumara Bordonaro	id.	id.	Id. come sopra.
222	Torrente Cumia inf. 221	Bordonaro	id.	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
223	Torrente Camaro	Ionio	id.	Dalla foce alle origini, comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
223 *bis*	Torrente Catarratti inf. n. 223	Camaro	Messina	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
224	Fiumara di San Leone, San Francesco di Paola, Scala Badiazza	Ionio	id.	Dalla foce alle origini, comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro. (Vedi n. 44 del secondo elenco suppletivo).
224 *bis*	Torrente San Miceli inf. n. 224	San Francesco di Paola	id.	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
225	Fiumara Annunziata	Ionio	id.	Dalla foce alle origini, comprese le sorgenti che l'alimentano ed i

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
				valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
226	Vallone Ciccio	Annunziata	Messina	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro.
227	Fiumara della Pace	Ionio	Id.	Dalla foce alle origini, comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro. (Vedi n. 43 del secondo elenco suppletivo).
228	Torrente Guardia	Id.	Id.	Id. come sopra. (Vedi n. 42 del secondo elenco suppletivo).
229	Torrente Papardo	Jonio	Messina	Dalla foce alle origini comprese le sorgenti che l'alimentano ed i valloncelli o fossi secondari che adducono le acque alvee e subalvee al corso di cui contro. (Vedi n. 41 del secondo elenco suppletivo).

Messina, 4 agosto 1927 - Anno V.

L'ingegnere capo ff.: GIUS. PIERGIANNI.

Visto, *Il Ministro*: GIURIATI.

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1928.

Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Laurenzana e Marsiconovo (Potenza).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 2682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto delle imposte, ed anche per Comune;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni del distretto delle imposte di Laurenzana e Marsiconovo (Potenza);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° luglio 1928 pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Laurenzana e Marsiconovo (Potenza) e da tale data cesserà per il detto Ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 maggio 1928 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esame di abilitazione all'insegnamento della stenografia nelle scuole medie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
E
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto l'art. 109 del regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480;

Veduto il R. decreto 18 marzo 1928, n. 937, che stabilisce che l'insegnamento della stenografia nelle scuole medie di qualunque tipo e grado, dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione o da altro Ministero, deve essere impartito, a decorrere dall'anno scolastico 1928-29, esclusivamente secondo il sistema Gabelsberger-Noë;

Veduto il decreto interministeriale 15 maggio 1928-VI, che determina il numero e la qualità delle prove, le modalità di svolgimento e i limiti dei programmi per l'esame di abilitazione all'insegnamento della stenografia nelle scuole medie;

Ordinano:

§ 1.

E' indetto un esame di abilitazione all'insegnamento della stenografia sistema Gabelsberger-Noë (secondo le forme di scrittura del manuale della scuola), nelle scuole medie di qualunque tipo e grado.

§ 2.

Sono ammessi all'esame indistintamente gli uomini e le donne, cittadini italiani e stranieri, che abbiano l'età non inferiore a 18 anni compiuti alla data del presente bando.

§ 3.

Per l'ammissione all'esame è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) licenza o diploma di scuola media di 2° grado, secondo il vecchio o il nuovo ordinamento dell'istruzione media (licenza liceale, licenza o diploma professionale di istituto tecnico, licenza normale, diploma di maturità classica o scientifica, diploma di abilitazione tecnica per le professioni di ragioniere o di geometra, diploma di abilitazione all'insegnamento elementare, licenza del liceo femminile, ecc.);

b) diploma di licenza o di abilitazione rilasciata da un istituto commerciale.

Possono essere ammessi anche aspiranti che posseggano titoli di studio equipollenti ai suddetti o che comprovino la buona conoscenza della stenografia, sistema Gabelsberger-Noë.

§ 4.

E' dovuta per l'ammissione la tassa di L. 200, da pagare all'erario a mezzo di versamento diretto a un procuratore del registro.

§ 5.

L'abilitazione si consegue esclusivamente per esame.

L'esame comprende tre prove scritte ed una orale.

Le prove scritte sono:

a) svolgimento di un tema di cultura generale nei limiti del programma di esame di lettere italiane e storia per la maturità classica (stabilito dal R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2473, *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 1926, o presso la Libreria del Provveditorato generale dello Stato, n. 341, 1927-V) da scrivere con caratteri stenografici. (Durata: ore 5);

b) trascrizione in caratteri stenografici di un brano di circa 1000 parole, scritto in caratteri comuni, come saggio calligrafico e di ortografia stenografica, con l'uso prescritto dell'abbreviazione logica. (Durata: ore 1);

c) trascrizione in caratteri stenografici per 20 minuti di seguito di un brano dettato alla velocità di circa 80 parole al minuto per i primi 10 minuti e alla velocità di circa 100 parole al minuto per i successivi 10 minuti, e, quindi, traduzione dello stenoscritto in caratteri comuni nel termine massimo di due ore e mezzo dalla dettatura.

Le prove *b*) e *c*) debbono essere compiute nell'istesso giorno.

La prova orale comprende i seguenti esperimenti da svolgersi secondo le norme stabilite dalla Commissione esaminatrice, in modo uniforme per tutti i candidati e da giudicarsi complessivamente:

a) lettura di uno stenoscritto italiano;

b) colloquio sulla teoria del sistema Gabelsberger-Noë;

c) lezione pratica.

§ 6.

Sono abilitati i candidati che conseguono una votazione non minore di sei decimi in ognuna delle tre prove scritte e nella prova orale.

Non sono quindi ammessi alla prova orale i candidati che abbiano ottenuto meno di sei decimi in qualcuna delle tre prove scritte, escluso qualsiasi compenso tra le singole votazioni.

§ 7.

Gli esami avranno luogo nelle città e presso gli Istituti qui sotto indicati:

Bari, Regio istituto commerciale.
Bologna, Regio istituto tecnico.
Cagliari, Regio istituto tecnico.
Firenze, Regio istituto commerciale.
Milano, Regio istituto tecnico « Carlo Cattaneo ».
Napoli, Regio istituto tecnico « Mario Pagano ».
Padova, Regio istituto commerciale.
Palermo, Regio istituto tecnico « Filippo Parlatore ».
Roma, Regio istituto tecnico « Gioberti ».
Torino, Regio istituto commerciale.

§ 8.

Il diario delle prove, per tutti i detti istituti, è il seguente:

1ª prova scritta: 17 settembre 1928;

2ª e 3ª prova scritta: 18 settembre 1928.

I candidati ammessi alla prova orale saranno chiamati a gruppi, con la indicazione dei rispettivi giorni di presentazione, direttamente, a mezzo di comunicazioni del presidente della Commissione esaminatrice.

Tutte le prove, scritte e orali, hanno inizio alle ore 8 del mattino.

§ 9.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di sciascuna delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza la carta di identità o il libretto ferroviario, se sono funzionari in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia), se sono ex-combattenti o pensionati di guerra, oppure, in difetto di tali documenti, la fotografia, munita della loro firma autenticata dall'autorità comunale di residenza o da un Regio notaio. La firma dell'autorità comunale deve essere autenticata dal Prefetto della relativa Provincia e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti.

§ 10.

La domanda di ammissione, da redigere su carta legale da L. 2 deve essere presentata, non più tardi del 20 agosto 1928-VI, al preside o direttore dell'Istituto presso il quale il richiedente desidera di sostenere l'esame.

La domanda dovrà indicare il cognome, nome e paternità del richiedente e il luogo ove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa all'esame. Il richiedente ha l'obbligo di comunicare al detto preside o direttore qualunque successivo cambiamento di domicilio o residenza, altrimenti l'Amministrazione non assume nessuna responsabilità per il caso di sua irreperibilità in occasione di comunicazioni che gli fossero fatte all'antico indirizzo.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita. La firma dell'ufficiale di stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti;

b) il titolo di studio — in originale o in copia autentica — in base al quale si domanda l'ammissione (giusta le indicazioni contenute nel § 3) o documenti che attestino in modo non dubbio la buona conoscenza della stenografia, sistema Gabelsberger-Noë;

c) la ricevuta del pagamento della tassa di L. 200 (mod. 2-A), rilasciata da un procuratore del registro.

Sono dispensati dal presentare l'atto di nascita gl'istanti che abbiano un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio, alla data di pubblicazione del presente bando, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dall'esame.

La tassa sarà rimborsata soltanto nel caso che l'esame di abilitazione sia revocato e non abbia più luogo.

§ 11.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto il preside o il direttore dell'istituto assegna al richiedente un termine non superiore ai 15 giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dall'esame di abilitazione gl'istanti che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel precedente paragrafo o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito entro il termine loro assegnato, con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo dell'istituto.

§ 12.

Il preside o direttore dell'istituto decide dell'ammissione o della esclusione dall'esame di abilitazione.

Solo del provvedimento di esclusione si darà direttamente comunicazione all'interessato.

In mancanza di comunicazione di esclusione l'istante si intenderà senz'altro ammesso — salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore — e dovrà intervenire alle prove d'esame, nei giorni indicati nel presente bando, senza attendere alcuno speciale preavviso da parte del preside o direttore dell'istituto.

§ 13.

Gl'istanti esclusi dall'esame hanno diritto di presentare ricorso, entro il termine massimo di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento, rispettivamente ai Ministri per la pubblica istruzione e per l'economia nazionale, secondo che il provvedimento sia stato emanato dal preside di uno dei Regi istituti tecnici o dal direttore di uno degli altri istituti indicati nel § 7.

§ 14.

La decisione dei Ministri costituisce provvedimento definitivo e contro la stessa non è ammesso altro ricorso che al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

Gl'istanti esclusi, che presentano ricorso secondo la disposizione del precedente paragrafo, saranno, in pendenza del ricorso, ammessi all'esame condizionatamente all'esito favorevole del ricorso stesso.

La partecipazione all'esame si riterrà quindi per non avvenuta nel caso di reiezione del ricorso.

§ 15.

Gli atti della Commissione esaminatrice sono inviati a cura dei presidi o dei direttori degli istituti, ai rispettivi Ministeri della pubblica istruzione o dell'economia nazionale, i quali, accertatane la regolarità, li approvano e pubblicano i nomi degli abilitati nei propri Bollettini ufficiali.

§ 16.

Ai candidati che conseguono l'abilitazione sarà rilasciato il diploma a cura dei Ministeri della pubblica istruzione o dell'economia nazionale, secondochè abbiano sostenuto l'esame presso istituti dipendenti dall'uno o dall'altro.

Per il rilascio del diploma gl'interessati dovranno fornire la richiesta marca da bollo da L. 3.

§ 17.

Per quant'altro occorra per l'esecuzione di questa ordinanza e che non sia prescritto o richiamato nei precedenti paragrafi si applica il regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.

I provveditori agli studi e i presidi e direttori degli istituti indicati nel § 7 daranno la più ampia diffusione a questa ordinanza.

Roma, addì 9 giugno 1928 - Anno VI

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 3 luglio 1928 - Anno VI

Francia	74.71	Belgrado	33.537
Svizzera	367.09	Budapest (Pengo)	3.32
Londra	92.789	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.67	Norvegia	5.095
Spagna	313.45	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.66	Svezia	5.105
Berlino (Marco oro)	4.55	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.682	Danimarca	5.10
Praga	56.45	Rendita 3,50 %	72.35
Romania	11.60	Rendita 3,50 % (1902)	66 —
Peso argentino Oro	18.32	Rendita 3 % lordo	45.325
Peso argentino Carta	8.06	Consolidato 5 %	83.325
New York	19.036	Littorio 5 %	83.05
Dollaro Canadese	18 975	Obbligazioni Venezie 3,50 %	76.625
Oro	367.30		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** (Elenco n. 43).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buoni del Tesoro ordinari stampigliati esercizio 1925-926 Ser. A » B » C » D	358 1701 2039 1419	Cap. 500 — » 1,000 — » 5,000 — » 5,000 —	Musitano *Antonietta* fu Pasquale, *maritata* Coco.	Musitano *Maria-Antonia* fu Pasquale, *moglie* di Coco Carmelo.
Buoni del Tesoro ordinari esercizio 1925-926 Ser. B » C » D	2828 4160 2641	» 1,000 — » 2,000 — » 5,000 —	Napoletano *Angela* fu Pietro.	Napoletano *Angelo* fu Pietro.
Buono Tesoro ord. esercizio 1925-926	3888	» 10,000 —	*Scrivanti* Adelaide fu Giovanni.	*Pavese* Adelaide fu Giovanni, *moglie di Scrivanti Bartolomeo.*
3.50 %	332364	140 —	Tadini Carolina di Antonio, moglie di Iachetti Pietro fu *Antonio*, minore sotto la curatela del marito, dom. a Novara, vincolata.	Tadini Carolina di Antonio, moglie di Iachetti Pietro fu *Giacomo-Antonio*, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	446016	435 —	Manfredi *Teresa* fu Giuseppe Giacinto, minore sotto la p. p. della madre Indelli Marianna, ved. di Manfredi Giuseppe Giacinto, dom a Monopoli (Bari).	Manfredi *Rosa-Teresa* fu Giuseppe Giacinto, minore ecc. come contro.
3.50 %	131788	38.50	Costanzi Federico fu Antonio, dom. ad Oria fraz. di Albagasio (Como).	Berteggi-Costanzi Federico fu Antonio, dom. come contro.
Cons. 5 % »	266318 266319	1,685 — 1,685 —	Rota Alfredo / Rota Marcello } fu Alfredo, minori sotto la p. p. della madre Fazio Giovanna, vedova di Rota Alfredo, dom a Viareggio (Lucca), con usuf. vital. a Rota *Amalia* fu Fermo, dom. a Viareggio.	Intestato come contro; con usuf. vital. a Rota *Rosa-Doralice-Amalia* fu Fermo, dom. a Viareggio.
»	220447	95 —	D'Arcangelo *Filomena* di *Michele*, minore sotto la p. p del padre, dom. a Castelnuovo, anzi Casalnuovo Monterotaro (Foggia).	D'Arcangelo *Filomena-Anna* di *Leonardo-Michele*, minore ecc. come contro.
3.50 % »	632752 632734	490 — 490 —	Brianza *Enrica* fu Gaetano, minore sotto la p. p. della madre Alesini Luigia fu Enrico, ved. di Brianza Gaetano, dom in Vareso (Como): La seconda rendita è vincolata di usufrutto.	Brianza *Bianca-Enrica* fu Gaetano, minore ecc. come contro. La seconda rendita è vincolata di usufrutto.
Cons. 5 %	257312	140 —	*Pavarone Angela* di Luigi moglie di Ferri Esterino fu Vincenzo, dom. in Pavia.	*Pavaroni Angela-Emilia* di Luigi, moglie ecc. come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	114601	550 —	Coggi Celestina fu *Augusto* moglie di Baffaglio Rainiero, dom. a Cremona; con usuf. vital. a Stefanoni Giuditta fu Giuseppe, ved. Coggi *Augusto*.	Coggi Celestina fu *Agostino*, moglie ecc. come contro; con usuf. vital. a Stefanoni Giuditta fu Giuseppe, ved. di Coggi *Agostino*.
»	114602	550 —	Coggi Imogene fu *Augusto*, moglie di Brandizzi Luigi, dom. a Cremona; con usuf. vital. come la precedente.	Coggi Imogene fu *Agostino*, moglie ecc. come contro; con usuf. vital. come la precedente.
»	114603	550 —	Coggi Aida fu *Augusto*, nubile dom. a Cremona; con usuf. vital. come la precedente.	Coggi Aida fu *Agostino*, nubile dom. a Cremona; con usuf. vital. come la precedente.
»	28983	60 —	*Albenzi* Francesco e Gioacchino figli maschi nati e nascituri di Ottavio, dom. ad Arquata del Tronto, con usuf. ad *Albenzi* Ottavio fu Gioacchino.	*Albensi* Francesco e Gioacchino figli maschi nati e nascituri di Ottavio, dom. ad Arquata del Tronto, con usuf. ad *Albensi* Ottavio fu Gioacchino.
»	166733	55 —	Cavallaro *Carmela* } di Giovanni minori sotto la p. p. del padre, dom. a Boscoreale (Napoli).	Cavallaro *Maria-Carmela* } di Giovanni minori ecc. come contro.
»	258639	20 —	Cavallaro *Carmela*	Cavallaro *Maria-Carmela*
»	166734	55 —	Cavallaro *Giuseppe*	Cavallaro *Giuseppa*
3.50 %	387084	350 —	Pezzetti *Concetta* fu *Bartolomeo* nubile, dom. a Bologna.	Pezzetti *Concetta-Giovanna-Candida-Erminia* fu *Bartolo*, nubile, dom. a Bologna.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 16 giugno 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Annullamento di certificati.

Unica pubblicazione.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R decreto 17 luglio 1910, n 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	421389	Bollettino Prospero fu Rocco Vincenzo, dom. a Potenza, vincolata . . . . L.	122,50
Cons. 5 %	314905	Urcinoli Riccardo fu Domenico, dom. in Avellino, vincolata. . »	280 —

Roma, 30 giugno 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.